Modifica e integrazione dell'Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center "outbound", stipulato con riferimento al CCNL TLC

Roma, 28 giugno 2016

tra

ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL - assistita da una delegazione composta dalle Aziende Associate - nonché ASSOCONTACT

P

Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL

Premesso che:

- il giorno 1° agosto 2013 è stato sottoscritto l'Accordo per la disciplina del lavoro a progetto nei call center ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 23, della l. 28 giugno 2012, n. 92 e dall'art. 24-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134;
- il giorno 30 luglio 2015 è stato sottoscritto l'Accordo di adeguamento con il quale le parti hanno stabilito che le norme previste nell'accordo 1° agosto 2013 devono intendersi riferite ai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle stesse attività outbound ivi regolate;
- il giorno 11 dicembre 2015 è stato sottoscritto il Verbale di Riunione nel quale le parti hanno ritenuto che il "Contratto collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici dei call center" firmato il 22 luglio 2013 e successivamente il 6 luglio 2015 da Assocall con Ugl Terziario non risponda al vigente dettato normativo e crea un effetto distorsivo del mercato e hanno concordato di chiedere un urgente incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - il giorno 15 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all'interpello di Assocontact che chiedeva quali fossero gli elementi necessari per qualificare l'Accordo Collettivo previsto dall'art. 2, D.Lgs n. 81/2015 come Accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - che nella suddetta risposta il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che si ritiene che l'esclusione di cui all'art.2, D.Lgs n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività rispetto alle associazioni non firmatarie dei medesimi accordi, determinata all'esito della valutazione comparativa degli indici sintomatici a cui fare riferimento per la verifica comparativa del grado di rappresentatività: numero complessivo dei lavoratori occupati, numero complessivo delle imprese associate, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti. il 22 dicembre 2015 le parti hanno sottoscritto una integrazione dell'accordo collettivo 1° agosto 2013 con la quale le parti hanno concordato di rinviare la decorrenza della

1

Or st

W H

Lens

40 Sorro

progressione economica dal 70% all'80% di cui al capitolo corrispettivo dell'Accordo 1° agosto 2013/30 luglio 2015 fino al 1° luglio 2016 e di incontrarsi per valutare gli effetti.

Tutto ciò premesso,

le parti concordano quanto segue:

- a) rinviare le decorrenze della progressione economica così come definita al paragrafo 2 del capitolo Corrispettivo dell'Accordo 1° agosto 2013 secondo il seguente schema:
 - 1° gennaio 2017 dal 70% all' 80%;
 - 1° gennaio 2018 dall' 80% al 90%;
 - 1° gennaio 2019 dal 90% al 100%.

Ferme restando tutte le altre previsioni contenute nel suddetto capitolo.

b) le parti per quanto concerne le previsioni di cui al capitolo "Ente bilaterale" dell'Accordo 1° agosto 2013, preso atto dei lavori svolti dalla Commissione tecnica all'uopo costituita e delle verifiche effettuate dalle quali sono emerse nuove valutazioni in merito alle modalità di erogare prestazioni che rispondano in modo concreto alle esigenze di tutela dei collaboratori, concordano di modificare il capitolo che viene ridefinito come segue. Vengono, pertanto, sostituite e superate le obbligazioni previste dal precedente testo del capitolo, ivi comprese quelle relative agli accantonamenti.

Tutela dei collaboratori

Le parti convengono sulla opportunità di dare un nuovo specifico assetto alla tutela dei Collaboratori di cui al presente Accordo secondo le seguenti modalità.

1. Dal 1° gennaio 2017 i collaboratori il cui rapporto di lavoro sia in corso di svolgimento, nonché quelli che attiveranno successivamente un rapporto di lavoro, usufruiranno di Assistenza Sanitaria Integrativa per la copertura del rischio grandi interventi, prestazioni di long term care, alla gravidanza/maternità i cui costi saranno a totale carico dei committenti per un ammontare massimo mensile per ciascun lavoratore pari ad € 7,00 − importo onnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale e contributiva − a condizione che il relativo rapporto di lavoro abbia una durata superiore a 30 giorni, comprensivi di eventuali proroghe o rinnovi.

Dal 1° gennaio 2017 i collaboratori il cui rapporto di lavoro sia in corso di svolgimento, nonché per quelli che attiveranno successivamente un rapporto di lavoro, potranno optare volontariamente per una forma più ampia di assistenza sanitaria integrativa, a condizione che il relativo rapporto di lavoro abbia una durata superiore a 30 giorni, comprensivi di eventuali proroghe o rinnovi. In tal caso fermo restando quanto previsto al punto 1 che precede, il contributo massimo mensile, aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente comma 1), per ciascun lavoratore dovuto, onnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale e contributiva, sarà così ripartito tra committente e collaboratore: committente € 6,00; collaboratore € 2,00.

Al fine di dare applicazione al presente articolo le parti concordano sulla costituzione di una Commissione Paritetica composta da massimo 12 componenti designati dalle parti stipulanti.

The property

Jems

A CON

La Commissione Paritetica definirà entro il 30 settembre 2016 modalità e condizioni per la realizzazione degli scopi di cui sopra avendo cura che le prestazioni siano fornite nel rispetto del quadro di riferimento normativo in materia ed in particolare della disciplina fiscale dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi (art. 1, commi 197-199, 1. 24 dicembre 2007, n. 244; Decreto Ministero salute 31 marzo 2008, già noto come "Decreto Turco"; Decreto Ministero Salute 27 ottobre 2009, già noto come "Decreto Sacconi".).

Al fine di conseguire un miglioramento delle prestazioni nella fase di avvio della copertura sanitaria le imprese nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2016 ed il 31 dicembre 2016 accantoneranno mensilmente una somma forfetaria pari a € 7,00 − importo onnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale e contributiva − per collaboratore a condizione che il relativo rapporto di lavoro abbia una durata superiore a 30 giorni, comprensivi di eventuali proroghe o rinnovi. La Commissione paritetica formulerà alle parti una proposta per l'utilizzo di tali somme.

Le parti si danno atto che, fermo restando l'impegno a rendere operativo quanto deposito del presente capitolo a decorrere dal 1° gennaio 2017 effettueranno, nel mese di novembre 2016, a fronte dei lavori svolti dalla Commissione Paritetica, una verifica complessiva nonché sulle tempistiche tecniche e operative collegate agli adempimenti necessari e assumeranno le opportune decisioni.

- c) Le parti convengo di redigere entro tre mesi dalla firma della presente intesa un testo coordinato dell'Accordo 1° agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) Le parti altresì convengono di rappresentare alle rispettive Confederazioni i contenuti del presente accordo al fine di valorizzare il modello contrattuale sotteso.
- e) Le parti convengono che a partire dal 1° gennaio 2017, con riferimento a quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, parte seconda, sezione seconda, paragrafo 4 lett. a), in materia di assemblea, ai collaboratori per i quali trova applicazione il presente accordo potranno partecipare a tali incontri ai sensi e nei limiti della sopra richiamata norma interconfederale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Marca Annolus

Los Janas

Rootus Serege

A A Para Marca Annolus

A Annolus Serege

A